



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

NAB0644 – “EX CASERMA A. CAVALLERI” SITO IN SAN GIORGIO A CREMANO (NA) AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 1062/BIS.

REALIZZAZIONE DI UN POLO OPERATIVO ED ALLOGGIATIVO PER GLI USI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI.

SERVIZIO DI RILIEVO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO, INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA CONOSCENZA DEL SITO E DEI MANUFATTI, VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA E INDAGINE AMBIENTALE.

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

CIG: 90303955B2

**QUESITI E RELATIVE RISPOSTE DI MAGGIORE INTERESSE GENERALE AGGIORNATI AL
18.01.2022**

Quesito n. 1

In riferimento alla possibilità di effettuare il subappalto delle prestazioni di spettanza dei laboratori autorizzati di cui all'art 59, con la presente si chiede, se relativamente alle indagini geognostiche, sia possibile effettuare il subappalto delle analisi su terre, ambientali e chimiche, naturalmente a laboratori autorizzati?

Risposta al quesito n. 1

Si conferma che le attività di analisi su terre, ambientali e chimiche possono essere oggetto di subappalto.

Quesito n. 2

In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale paragrafo 7.3 lett. e) ed f) del disciplinare di gara si chiede: - Se è possibile considerare, ai fini del raggiungimento dei requisiti nelle classi S.04, E.20 ed E.17, nell'importo complessivo minimo richiesto, anche attività di progettazione o direzione lavori; - Inoltre come categoria prevalente è da considerarsi la E.20 in quanto di importo superiore?

Risposta al quesito n. 2

Come indicato all'art. 7 – pag.16 del disciplinare di gara, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale è possibile considerare le attività di progettazione o direzione lavori.

Per quanto concerne la prestazione principale, come indicato all'art.3 del Disciplinare, è afferente alla categoria S.04.



Quesito n. 3

In riferimento alla necessità di ricorrere al subappalto necessario, si chiede se oltre al nominativo del cosiddetto subappaltatore necessario debba essere compilato anche il DGUE previsto in piattaforma acquistinretepa.it

Risposta al quesito n. 3

In riferimento alla necessità di ricorrere al subappalto necessario, si rimanda all'art. 9 del Disciplinare di Gara da cui si riporta "...manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario".

Quesito n. 4

In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale paragrafo 7.3 lett. e) ed f) del disciplinare di gara si chiedono i seguenti chiarimenti:- Premesso che per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale è possibile presentare sia servizi in rilievo, verifica vulnerabilità sismica, audit energetico che anche quelli di progettazione, direzione lavori, verifica progetto, collaudo, si chiede di sapere se tali servizi devono riguardare esclusivamente edifici esistenti e manufatti dissestati; - Per il soddisfacimento della classe e categoria S.04 IX/b è possibile utilizzare anche servizi di progettazione in classe e categoria S.05 IX/b-c con grado di complessità superiore?- Qualora si è in possesso di un servizio di progettazione dove è già noto l'importo lavori della rispettiva classe e categoria, occorre sviluppare comunque il calcolo riportato sul disciplinare per la determina del valore dell'opera?

Risposta al quesito n. 4

In merito al primo punto, si rappresenta che i servizi non devono riguardare "esclusivamente edifici esistenti e manufatti dissestati";

in merito al secondo punto, come indicato al p.to 15.2 del Disciplinare di gara "ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 **gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.** In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", è possibile quindi elencare anche i servizi in classe S.05 per soddisfare i requisiti richiesti per la classe S.04;

in merito all'ultimo punto si precisa che è possibile utilizzare il valore già noto dell'importo dei lavori.

Quesito n. 5

Si richiedono i seguenti chiarimenti:1) Di confermare che quanto indicato a pag. 18 in merito al requisito relativo ai servizi, richiesto in caso di partecipazione di RTP di tipo orizzontale, è da considerare refuso. In quanto i requisiti di cui all'art. 7.3 e), f) si riferiscono esclusivamente al valore dell'opera (importo lavori);2) Di confermare che un libero professionista in qualità di mandante di RTP, possa partecipare alla procedura pur non apportando alcun requisito speciale, come peraltro previsto per il geologo e l'archeologo, essendo sufficiente il possesso delle qualifiche professionali nonché della certificazione EGE settore civile indicati al punto 4 dell'art. 7.1 del disciplinare.

Risposta al quesito n. 5

Come indicato al p.to 7.3 del disciplinare di gara, l'elenco dei servizi di ingegneria ed architettura sono sempre relativi ai valori dell'opera.

Per quanto attiene la partecipazione all'RTP di un libero professionista in qualità di mandante, si rimanda all'art. 7.4, da cui si riporta "Ai fini dunque del requisito dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e) è pertanto richiesto, sia con riferimento al requisito relativo a lavori sia al requisito relativo a servizi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo. Resta inteso che un contributo minimo di partecipazione non è richiesto al giovane professionista che partecipi come mandante al raggruppamento."

Per quanto sopra richiamato solo il giovane professionista può partecipare al raggruppamento senza contributo di partecipazione.

Quesito n. 6

Con la presente si chiede se relativamente ai soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini, sia obbligatorio il possesso della concessione ministeriale di cui all'art. 59, o sia possibile effettuare il subappalto delle sole prove di laboratorio a laboratorio autorizzato?

Risposta al quesito n. 6

Si rimanda all'art. 59 c.2 lettera c bis) del DPR 380/2001 il quale prevede che le "..prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti" siano effettuati da laboratori ufficiali.

Quesito n. 7

Nel Capitolato Tecnico all'art. 6.4 si fa riferimento al DPR 120/17, che all'art. 4 prevede nel caso si rinverano terreni di riporto (come è prevedibile negli strati superficiali dell'area di indagine, tutta urbanizzata), il set analitico prevede anche l'analisi su eluato da test di cessione ex DM 05/02/1998. Quindi per allinearsi alla norma va fatta anche questa analisi, in un numero di campioni indicativamente da 10 a 13. Tali analisi non appaiono considerate nel documento "Allegato-4.6_Computo-metrico-indagini-ambientali". Si chiede di chiarire se queste indagini sono state previste e, in caso affermativo, dove ne è indicato il compenso.

Risposta al quesito n. 7

In caso si ravvisi la necessità di effettuare le analisi indicate, non presenti nei documenti di gara, ed eventualmente non oggetto di offerta come previsto al subcriterio B.3 del Disciplinare di Gara "Metodologia e proposte migliorative utilizzate per effettuare il servizio di indagine ambientale", le stesse saranno oggetto di preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.